



**SCHEMA di CONVENZIONE FRA LA REGIONE DEL VENETO E
L'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA)**

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L.R. 31/2001, per la gestione del bando per la concessione di contributi per il sostegno alle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di "intelligenza artificiale a valere sui fondi FSC (EX FAS) 2000-2006.

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale n. 31 del 09/11/2001 ha istituito l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA);
- l'articolo 2, comma 3, della L.R. n. 31/2001 prevede che possa essere affidata all'Agenzia (previa stipula di apposita convenzione) la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, da parte della Regione del Veneto e degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti;
- la stipula della convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'affidamento delle predette attività;
- con deliberazione n. del la Giunta regionale del Veneto ha incaricato AVEPA della gestione del bando per la concessione di un sostegno alle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di "intelligenza artificiale" a valere sui fondi FSC (EX FAS) 2000-2006, incaricando il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione dei procedimenti derivanti dall'adozione del provvedimento deliberativo, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione disciplinante i reciproci rapporti tra l'Amministrazione regionale ed AVEPA.

TRA

La Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott.....domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti (di seguito denominata "AVEPA"), con sede legale in Padova, via Niccolò Tommaseo 67, codice fiscale 90098670277, rappresentata dal dott....., domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di Direttore/Commissario della medesima AVEPA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della L.R. 31/2001

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Condizioni generali

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione



Il presente atto ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione ed AVEPA in merito alla gestione del bando finalizzato alla concessione di contributi per il sostegno alle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare servizi di "intelligenza artificiale" a valere sui fondi FSC (EX FAS) 2000-2006.

Articolo 3 – Attività in capo alla Regione

Alla Regione competono le seguenti attività:

- la predisposizione, approvazione e pubblicazione del Bando di assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2;
- il trasferimento delle risorse finanziarie ad AVEPA secondo le modalità stabilite dall'art. 5;
- la vigilanza sulla gestione delle attività affidate ad AVEPA secondo quanto stabilito dall'art. 8;
- l'individuazione di personale esperto per il Nucleo di Esame Tecnico secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3 del Bando;
- il raccordo con AVEPA in merito allo stato di avanzamento e il monitoraggio circa la realizzazione dei progetti finanziati.

Articolo 4 – Attività in capo ad AVEPA

Ad AVEPA competono le seguenti attività:

- la ricezione delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari e delle domande di pagamento tramite il Sistema Informativo Unificato (SIU) per la programmazione unitaria;
- la verifica dell'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari (selezione delle operazioni) compresa la gestione del Nucleo di Esame Tecnico per la valutazione dei progetti,
- le verifiche amministrative (documentali e contabili) sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari;
- le verifiche sul posto (controlli in loco) delle operazioni. Le verifiche sul posto saranno svolte a campione sulla base di una appropriata analisi dei rischi e mediante l'elaborazione di un metodo di campionamento adeguato;
- l'impegno, la liquidazione e l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari;
- l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la decadenza dal beneficio, l'accertamento del debito, la gestione delle irregolarità, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 5/2000 e ss.mm.ii., il recupero delle somme indebitamente percepite
- la gestione dell'eventuale contenzioso per le attività delegate.

Regione ed AVEPA garantiscono, anche mediante lo scambio della specifica corrispondenza e di documenti, il reciproco costante allineamento delle informazioni sui procedimenti.

Articolo 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie

La Direzione ICT e Agenda Digitale in seguito alla stipula della presente convenzione dispone l'impegno della somma di € 2.000.000,00= a favore di AVEPA necessaria per la gestione del Bando regionale.

La liquidazione di dette risorse avviene ad approvazione del decreto di finanziabilità da parte di AVEPA con tempi e importi adeguati a garantire il regolare e tempestivo flusso delle erogazioni verso i beneficiari.

Articolo 6 – Durata della convenzione e divieto di cessione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima e fino alla completa esecuzione dei procedimenti amministrativi di finanziamento ed erogazione dei contributi regionali, la cui conclusione è prevista per il **31 dicembre 2022**, termine entro il quale si ritiene siano conclusi e pagati tutti i progetti finanziati, salvo eventuale proroga che sarà concessa dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.



È fatto espresso divieto ad AVEPA di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 – Responsabilità ed obblighi

AVEPA si impegna a:

- svolgere correttamente le attività affidate dalla presente convenzione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi approvati dalla Regione, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale, per quanto compatibile;
- assicurare ai soggetti interessati, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni;
- garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione relativa alla presente convenzione al competente personale della Regione ed ai soggetti dalla stessa autorizzati;
- custodire i documenti relativi ai procedimenti affidati nei termini ordinariamente previsti dalla normativa regionale;
- riconoscere alla Regione il diritto di acquisire gratuitamente, in qualsiasi momento, copia di tutti gli atti conservati relativi ai procedimenti affidati.

La Regione si impegna a:

- fornire eventuali disposizioni operative e di chiarimento necessarie a svolgere nel modo più efficace ed efficiente possibile l'attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 8 – Attività di vigilanza

La Direzione ICT e Agenda Digitale vigila sull'attività di AVEPA, allo scopo di monitorare e verificare, anche tramite riscontri documentali, sia la corretta attuazione delle procedure di gestione e controllo adottate dalla stessa, sia il permanere delle condizioni relative alla capacità di assolvere alle attività assegnate, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Articolo 9 – Contenzioso di AVEPA con i beneficiari

L'avvocatura regionale patrocinia e difende AVEPA nell'eventuale contenzioso che dovesse insorgere con i beneficiari del bando, qualora non sussistano conflitti d'interesse, anche potenziali, con la Regione.

Articolo 10 – Contributo finalizzato all'attuazione della delega e modalità di pagamento

Per le attività di cui all'articolo 4, la Regione - Direzione ICT e Agenda Digitale riconosce ad AVEPA una somma pari ad € 60.000,00= a titolo di contributo finalizzato alla realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione.

La liquidazione del contributo avverrà a seguito di presentazione da parte dell'AVEPA di una relazione analitica sull'attività prestata.

Articolo 11 – Inadempimento e risoluzione

In caso di gravi inadempienze di AVEPA, o per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività affidate mediante risoluzione immediata del rapporto come previsto dall'art. 1456 c.c. senza che AVEPA nulla possa vantare.

È compito della Regione definire con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.



Le cause di forza maggiore sollevano AVEPA da qualsiasi responsabilità purché l'Agenda ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.

Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di AVEPA nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti dal mancato trasferimento delle risorse finanziarie da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione.

Articolo 12 – Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Le parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 13 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

AVEPA, nella persona del Direttore pro tempore, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'art. 1 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.

Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.

Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 14 – Norme regolatrici

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Articolo 15 – Controversie

Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali



designato dalla Regione, uno designato da AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra Regione e AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Articolo 16 – Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico di AVEPA, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., che viene assolta in modo virtuale (autorizzazione ad AVEPA prot. 29991 del 14.03.2013 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Padova - Ufficio territoriale di Padova 1).

Articolo 17 - Comunicazioni

Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- Per la Regione: Direzione _____ Via _____ – 30172 Mestre Venezia ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it
- Per AVEPA: Via N. Tommaseo, 67 - 35021 Padova (PD), protocollo@cert.avepa.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Per L'Agenzia Veneta per i Pagamenti
(AVEPA)

Il Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale

Il Commissario

.....

.....

